

PROPOSTE DI MODIFICA ALLO STATUTO 2011 MCE PER ISCRIZIONE AL REGISTRO DEL TERZO SETTORE

SONO EVIDENZIATE IN ROSSO le parti inderogabili richieste dalla legge di riforma del terzo settore che andrebbero integrate nello Statuto qualora si propendesse per l'iscrizione al RUNTS

SONO EVIDENZIATE IN GIALLO le parti non inderogabili ma che, alla luce della rilettura che collettivamente ha fatto il gruppo di lavoro e dei cambiamenti sociali e culturali intercorsi, consideriamo migliorative di uno statuto che è stato solo in parte modificato nel 2011.

I componenti del gruppo di lavoro sono stati: Anna D'Auria e Domenico Campana per il comitato di segreteria nazionale, Federica Albano, Manuela Montebello, Salvatore Maugeri, Domenico Canciani, Antonio Sofia, Leonardo Leonetti, Giancarlo Cavinato

Titolo I - Definizione, finalità, campi di attività

Articolo 1

L'associazione Movimento di Cooperazione Educativa (MCE), costituitasi nel 1975 a Conegliano, trae le sue origini dall'associazione di insegnanti fondata nel 1951 con il nome di "Cooperativa della Tipografia a Scuola (C.T.S.)".

Il Movimento di Cooperazione Educativa è un'associazione pedagogico-culturale fra insegnanti, dirigenti scolastici, operatori della scuola, educatori, ricercatori e docenti universitari, rappresentanti di Enti, Scuole, Associazioni e persone interessate ai problemi educativi e formativi.

Il "Movimento di Cooperazione Educativa MCE – Associazione di Promozione Sociale (APS)" (di seguito denominato nel presente testo Associazione) è un Ente del Terzo Settore, autonomo, apolitico, democratico e pluralista, a carattere volontario e ha durata illimitata.

Il MCE - APS con sede legale in Roma, con questo atto conforma il proprio Statuto, indicato negli articoli seguenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche.

Articolo 2

L'Associazione persegue in via esclusiva finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione nemmeno indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, donazioni, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità educative, culturali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità della società.

L'Associazione persegue i suoi scopi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta da propria società.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche della propria società, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità, in numero contenuto entro i limiti di cui all'articolo 36 del d. Lgs 3 Luglio 2017 n.117. Si applica l'art. 16 del Codice del Terzo settore.

L'Associazione opera per una scuola pubblica, laica, democratica, per il bene comune, per favorire la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, per elevare i livelli di coesione e protezione sociale.

Per il raggiungimento delle predette finalità eserciterà, in via principale, le seguenti attività di interesse generale di cui al Dlgs 117/2017, articolo 5 comma 1 lettere d, g, h, i, l, n, v:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse pedagogico e sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali;
- formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- cooperazione allo sviluppo ai sensi della Legge 11 agosto 2014 n. 125 e successive modificazioni;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è la Segreteria nazionale.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusa volontaria e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

Volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Alle volontarie possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Regolamento rimborsi.

Le volontarie vengono assicurate contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 3

L'Associazione ha le proprie radici culturali e pedagogiche nella pedagogia popolare di Célestin ed Elise Freinet.

L'Associazione pone al centro della propria ricerca-azione:

1. la centralità del soggetto e la valorizzazione dell'identità di ciascuna, delle differenti abilità, delle diversità culturali e delle differenze di genere; il rispetto dei tempi di crescita individuali, l'accoglienza di ogni persona nella sua interezza, la promozione di competenze e la formazione alla cittadinanza;
2. la relazione fra soggetti: la predisposizione delle condizioni che permettono la partecipazione creativa e i processi di apprendimento delle singole nei gruppi;
3. la relazione fra soggetti e contesti: la costruzione di appartenenze plurime e la partecipazione e il sostegno a sistemi territoriali integrati per l'apprendimento permanente;
4. la relazione fra soggetti e mondo: la sensibilizzazione ad una dimensione planetaria attraverso il riconoscimento della **valenza sociale e politica** dei contenuti culturali, dell'informazione, per la qualità dello sviluppo umano e **per la sostenibilità** ambientale;
5. l'introduzione di processi di rinnovamento nel mondo dell'istruzione e dell'educazione;
6. l'istruzione, l'aggiornamento e la formazione di figure professionali appartenenti a sistemi educativi scolastici e non scolastici.

L'Associazione pubblica ed edita i risultati delle proprie ricerche, anche in collaborazione con altre associazioni, fondazioni, enti pubblici e privati, attraverso:

- la rivista "Cooperazione educativa";

- le collane dei “Quaderni di cooperazione educativa” ed eventuali altri progetti editoriali;
- il sito web;
- altre pubblicazioni collegate ad eventi mirati di ricerca-azione e di formazione.

Articolo 4

L’Associazione aderisce alla FIMEM (Federation Internationale des Mouvements d’Ecole Moderne), partecipa alle iniziative della FIMEM, promuove iniziative di scambio e di solidarietà internazionale.

Articolo 5

L’Associazione coopera con enti, associazioni, movimenti, organizzazioni non governative e istituzioni a finalità pedagogica e socioculturale per la realizzazione di progetti e iniziative coerenti con le finalità del presente Statuto.

Titolo II - I soci e i gruppi cooperativi

Articolo 6

Il numero dellə sociə è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 del CTS. All’Associazione può aderire chiunque ne condivida le finalità, si riconosca nel presente Statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età.

Lə aspiranti sociə devono presentare domanda scritta di ammissione alla Segreteria nazionale, anche tramite uno dei Gruppi cooperativi di cui al successivo art. 9, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo Statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

L'iscrizione implica il versamento di una quota annuale fissata dall'Assemblea nazionale, **comprensiva di abbonamento alla rivista CE.**

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

In caso di rigetto della domanda, la Segreteria Nazionale deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all’interessato. Questi può, entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci il Comitato di Garanzia.

Articolo 7

L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tuttə lə sociə.

Lə sociə hanno diritto a:

- a) partecipare attivamente alle iniziative promosse dall'Associazione;
- b) riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;
- c) discutere ed approvare i rendiconti;
- d) eleggere ed essere elettə componenti degli organi dirigenti, di garanzia e di controllo;
- e) approvare le modifiche allo Statuto nonché l’adozione e la modifica dei regolamenti;
- f) **esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta alla Segreteria nazionale e presso la sede legale, entro 60 giorni dalla richiesta. In particolare, l’accesso ai predetti libri potrà avvenire con le modalità espresse nel Regolamento dell’Associazione.**

I libri sociali sono:

-libro dellə sociə, tenuto a cura dell’Organo di Amministrazione;

-registro dellə volontariə, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura dell’Organo di Amministrazione;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

Ogni socià, purché iscritta nel libro della socià da almeno due mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché ha diritto a proporsi quale candidata per gli organi dell'Associazione.

Hanno diritto di voto in Assemblea Le socià che alla data di svolgimento dell'Assemblea abbiano provveduto al versamento della quota sociale annuale.

I soci

- rispettano lo Statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
- versano alle scadenze stabilite la quota sociale decisa dagli organi dirigenti;
- rimettono la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organi di garanzia dell'Associazione.

Articolo 8

La qualifica di socià si perde per:

- decesso;
- scioglimento dell'Associazione;
- mancato pagamento della quota associativa annuale;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- espulsione.

L'iscrittà può essere espulsà per incompatibilità con lo Statuto del M.C.E. o con le deliberazioni dell'Assemblea nazionale. L'espulsione è deliberata dall'Assemblea nazionale, su proposta del Comitato di garanzia.

Articolo 9

Le socià partecipano alla vita dell'Associazione ed esplicano la propria attività prioritariamente attraverso i Gruppi cooperativi.

Il Gruppo cooperativo può avere carattere territoriale o nazionale, di progetto, redazione, commissione, centro, scuola, ma può anche formarsi con altre modalità di aggregazione, sempre nell'ambito delle attività dell'Associazione e del perseguimento delle finalità di cui agli articoli 2 e 3 del presente Statuto.

I Gruppi cooperativi svolgono autonomamente la propria attività, nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione e secondo gli indirizzi pedagogico-politici deliberati dall'Assemblea nazionale.

Articolo 10

I Gruppi cooperativi sono privi di autonomia giuridica.

Ogni Gruppo cooperativo territoriale o nazionale, di progetto o altro, designa annualmente al suo interno una socià a cui attribuire la rappresentanza del gruppo nei confronti della Segreteria nazionale. L'indicazione della sede e il verbale di nomina del rappresentante del Gruppo cooperativo sono inviati alla Segreteria nazionale che provvede ad aggiornare i dati nell'elenco della socià e attribuisce a tale socià, tramite delega scritta, la rappresentanza dell'Associazione rispetto a rapporti giuridici specificamente individuati (per la sottoscrizione di convenzioni, accordi, contratti, l'organizzazione di corsi di formazione, il rilascio di attestati, la rappresentanza presso enti, istituzioni nel territorio per il quale esercita la delega MCE).

I Gruppi cooperativi territoriali, nazionali, di progetto o altro, relazionano all'Assemblea nazionale sulle ricerche e attività svolte e in corso di svolgimento mediante la produzione di documenti, relazioni, bilanci, mostre, laboratori ecc.

Nell'eventualità della costituzione di un nuovo Gruppo cooperativo, sia esso di carattere territoriale o nazionale, di progetto o altro, il Gruppo dovrà presentarsi alla prima Assemblea nazionale della società utile, che provvederà a ratificarne il riconoscimento.

Titolo III - Patrimonio Sociale e rendicontazione

Articolo 11

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità associative.

Esso è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) eccedenze degli esercizi annuali;
- c) erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- d) fondo di riserva;
- e) partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Articolo 12

Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:

- a) le quote annuali di adesione dei soci;
- b) gli eventuali proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- c) i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- d) i contributi pubblici e privati;
- e) le erogazioni liberali;
- f) le raccolte fondi;
- g) ogni altra entrata diversa non sopra specificata approvata dalla Segreteria nazionale.

Articolo 13

L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Entro il 15 Aprile dell'anno successivo la Segreteria nazionale approva lo schema di bilancio di esercizio (anche sotto forma di bilancio di cassa nei casi previsti dalla legge) e il bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge, e lo sottopone all'Assemblea della società, insieme alla relazione del Comitato dei revisori dei conti, entro il 30 Aprile per la definitiva approvazione.

Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento, nel rispetto delle scadenze previste dalla legge.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Titolo IV - Organi dell'Associazione

Articolo 14

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea nazionale della società;
- b) il Coordinamento nazionale della rappresentanti dei Gruppi cooperativi territoriali, nazionali, di progetto o altro di cui all'articolo 10;
- c) la Segreteria nazionale;
- d) il Segretario nazionale;
- e) il Comitato dei revisori dei conti;
- f) il Comitato di garanzia;

- g) **le redazioni per gli strumenti di comunicazione pubblica ed editoriale.**

Articolo 15

L'Assemblea nazionale è costituita da tuttə lə sociə dell'Associazione.

È il massimo organo deliberativo degli indirizzi pedagogico-politici dell'Associazione e può dotarsi di un proprio regolamento di funzionamento.

Sono compiti dell'Assemblea:

- a) **nominare e revocare lə componenti degli organi sociali;**
- b) **nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;**
- c) **approvare il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;**
- d) **deliberare sulla responsabilità dellə componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;**
- e) **approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e ogni altro regolamento associativo;**
- f) **deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;**
- g) **deliberare gli indirizzi pedagogico-politici dell'Associazione sulla base dei contributi dellə singolə iscrittə e dei Gruppi cooperativi;**
- h) **approvare la costituzione dei Gruppi cooperativi;**
- i) **deliberare l'ammontare (e la ripartizione) della quota annua di iscrizione all'Associazione;**
- l) **designare lə delegatə dell'Associazione all'assemblea FIMEM.**

L'Assemblea straordinaria:

- a) **delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;**
- b) **delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;**
- c) **delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto.**

Articolo 16

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria dalla Segreteria nazionale, sentito il Coordinamento nazionale, per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione.

In forma straordinaria è convocata quando sia fatta richiesta dalla Segreteria nazionale ovvero, con motivazione scritta, da almeno un terzo dellə sociə in regola con il pagamento della quota associativa.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto lə sociə iscrittə nel libro dellə sociə da almeno due mesi ed in regola con il versamento della quota associativa.

Ogni sociə ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.

Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è valida se presente almeno un terzo dei sociə aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dellə presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dellə intervenutə all'Assemblea, validamente costituita.

Sui quorum costitutivi e deliberativi occorre un ulteriore approfondimento

Per l'Assemblea straordinaria che delibera modifiche statutarie è previsto, **in prima convocazione, un quorum costitutivo di almeno la metà dell ə sociə; in seconda convocazione, il quorum costitutivo di un decimo delle iscritt ə e il quorum deliberativo deve essere dei 2/3 dell ə partecipanti.**

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sulla scissione fusione trasformazione e sullo scioglimento dell'Associazione occorre **in prima convocazione, un quorum costitutivo di almeno la metà delle soci ə; in**

seconda convocazione, è comunque la presenza di almeno un quinto dell'assemblea. In ogni caso, è necessario il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dell'assemblea aventi diritto.

L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione dell'intervenuto, regolare lo svolgimento dell'Assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito all'intervenuto di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 17

Il Coordinamento nazionale è costituito dalle rappresentanze dei Gruppi cooperativi territoriali, nazionali, di progetto o altro di cui all'articolo 9. Ha funzioni istruttorie ed esecutive rispetto all'Assemblea nazionale e si riunisce ogni qual volta lo richieda la Segreteria nazionale o un terzo delle componenti.

In particolare, il Coordinamento nazionale:

- a) coordina l'attività dei Gruppi cooperativi territoriali, nazionali, di progetto o altro;
- b) favorisce la circolazione delle informazioni sulle iniziative e sulle ricerche in corso;
- c) **propone alla Segreteria Nazionale linee di indirizzo per il coordinamento** con associazioni, enti, organizzazioni ai sensi dell'articolo 5;
- d) propone all'Assemblea nazionale l'ammontare **(e la ripartizione)** della quota di iscrizione annuale;
- e) esprime pareri e proposte alla Segreteria nazionale **su richiesta o di propria iniziativa** su tutte le materie riguardanti l'attività dell'Associazione;
- f) esprime parere obbligatorio sul regolamento di funzionamento dell'Assemblea nazionale.

Articolo 18

La Segreteria nazionale, composta da almeno cinque membri, viene eletta dall'Assemblea nazionale. Resta in carica due anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

In particolare, la Segreteria nazionale:

- a) cura la realizzazione degli indirizzi pedagogico-politici deliberati dall'Assemblea nazionale, sentito il Coordinamento nazionale;
- b) cura l'aggiornamento libro dell'assemblea;
- c) cura la pubblicazione dell'elenco dei Gruppi cooperativi territoriali, nazionali, di progetto o altro di cui all'articolo 9;
- d) promuove la circolazione delle informazioni fra tutti i livelli organizzativi dell'Associazione;
- e) cura i rapporti con enti, associazioni, istituzioni di cui all'articolo 5;
- f) mantiene i collegamenti con le assemblee;
- g) coordina i programmi e i rapporti esterni dei Gruppi cooperativi territoriali, nazionali di progetto o altro, sentito il Coordinamento nazionale;
- h) promuove la costituzione di nuovi gruppi di ricerca;
- i) convoca il Coordinamento nazionale con preavviso di almeno 15 giorni;
- j) coordina la politica editoriale dell'Associazione;
- k) relaziona all'Assemblea nazionale sulla propria attività;
- l) predispose il bilancio preventivo e il conto consuntivo e li presenta all'approvazione dell'Assemblea nazionale, previo visto del Comitato dei revisori dei conti;
- m) fissa la propria sede operativa;
- n) elegge al proprio interno la Segreteria nazionale;
- o) conferisce delega alle assemblee designate dai Gruppi cooperativi territoriali, nazionali, di progetto o altro;**
- p) nomina la delegata dell'Associazione all'assemblea generale FIMEM.

Articolo 19

La Segreteria nazionale viene eletta al proprio interno dalla Segreteria nazionale nella sua prima riunione di insediamento, convocata dalla stessa Assemblea nazionale e presieduta dalla componente anziana.

La Segreteria nazionale:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la rappresenta in giudizio e verso terzi, fatte salve le autonome responsabilità riconosciute ai Gruppi cooperativi territoriali, nazionali, di progetto o altro ai sensi dell'articolo 9;
- b) convoca e presiede la Segreteria nazionale;
- c) presiede il Coordinamento nazionale.

In caso di assenza o impedimento delega a sostituirlo un componente della Segreteria nazionale.

Articolo 20

Il Comitato dei revisori dei conti è composto da tre componenti eletta dall'Assemblea nazionale fra la società dotata di adeguate competenze in materia amministrativa e contabile.

Il Comitato **dei revisori dei conti** viene eletto contestualmente alla Segreteria nazionale e dura in carica due anni. La sua componenti sono rieleggibili. L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con ogni altra carica elettiva nell'associazione.

Il Comitato dei revisori esercita le funzioni previste dall'art. 30 del Codice del Terzo settore. Nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore, l'Assemblea nazionale deve provvedere a nominare un soggetto incaricato della revisione dei conti. La componenti del Collegio dei revisori dei conti possono partecipare alle riunioni della Segreteria nazionale, con ruolo consultivo.

Articolo 21

Il Comitato di garanzia è composto da tre società eletti dall'Assemblea nazionale contestualmente alla elezione della Segreteria nazionale e del Comitato dei revisori dei conti. Dura in carica due anni ed la sua componenti sono rieleggibili.

Sono compiti del Comitato di garanzia:

- verificare la conformità allo Statuto sociale e alle finalità associative delle delibere e degli atti della Segreteria nazionale e di tutti gli altri organi o livelli organizzativi dell'Associazione;
- intervenire al fine di comporre eventuali controversie che possano insorgere fra gli organi dell'Associazione o fra la società;
- **proporre all'Assemblea nazionale l'eventuale espulsione dell'iscrizione della società.**

Articolo 22

È istituita la carica di Presidente Onorario dell'Associazione. Tale carica potrà essere assegnata con voto unanime dalla Segreteria nazionale a società e non, che abbiano:

- conseguito particolari meriti nei confronti dell'Associazione, avendone favorito lo sviluppo e l'affermazione;
- contribuito allo sviluppo delle finalità associative in Italia e nel mondo.

Titolo V - Norme di Scioglimento

Articolo 23

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatore appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra le soci del patrimonio residuo.

Disposizioni Finali

Articolo 24

Per quanto non previsto dallo Statuto o dal Regolamento interno, decide l'Assemblea nazionale nelle modalità indicate all'articolo 16 e comunque **nel rispetto delle norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, delle norme del codice civile.**

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicano e producono effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro sia istituito e operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sia iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi siano emanati ed entrino in vigore.